



COMUNE DI OFFIDA

Regolamento della Tassa sui Rifiuti - TARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 15 giugno 2020
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 29 aprile 2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 21 aprile 2023
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 15 luglio 2024
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 2 luglio 2026

Indice

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Attivazione del servizio
- Art. 4 Presupposto del tributo
- Art. 5 Esclusioni
- Art. 6 Soggetti passivi

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 7 Determinazione della tariffa e piano finanziario
- Art. 8 Articolazione della tariffa
- Art. 9 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 10 Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche
- Art. 11 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 12 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche
- Art. 13 Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa
- Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento

RIDUZIONI ED ESENZIONI

- Art. 15 Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata
- Art. 16 Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al recupero
- Art. 17 Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio
- Art. 18 Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 19 Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 20 Esenzioni, agevolazioni e interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socioeconomico
- Art. 21 Agevolazioni anti spreco
- Art. 21 bis) Specificazione su agevolazioni
- Art. 22 Cumulo di riduzioni.
- Art. 23 Inizio e cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 24 Obbligo di dichiarazione
- Art. 25 Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni
- Art. 25 bis Reclami e richieste scritte
- Art. 26 Poteri del Comune
- Art. 27 Riscossione
- Art. 28 Accertamento
- Art. 29 Accertamento con adesione
- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Interessi
- Art. 32 Rimborsi
- Art. 33 Importi minimi
- Art. 34 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 35 Clausola di adeguamento
- Art. 36 Tributo provinciale e componenti perequative
- Art. 37 Trattamento dei dati personali

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Offida, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei RIFIUTI URBANI (come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati) e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ed è disciplinato dalle disposizioni di legge
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono "RIFIUTI URBANI" ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;Si precisa che:
 - b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
 - b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizioneSono inoltre da considerare le seguenti definizioni:
 - "recupero" (qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile)
 - "riciclaggio" (qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini)
 - "smaltimento" (qualsiasi operazione diversa dal recupero)
6. Si evidenzia pertanto che l'art. 184 D.Lgs. 152/2006 "Classificazione" è stato modificato, per previsione dell'art. 1 co. 10 D.Lgs. 116/2020, con la sostituzione integrale del comma 2, il quale, individuando la categoria di rifiuti urbani, faceva riferimento anche a i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici e quelli assimilati ai rifiuti urbaniper qualità e quantità (lett.b); La nuova stesura rimanda invece alle definizioni di cui al l'art.183 co. 1 lett. b ter), non menzionando quindi la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani.

7. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i) i veicoli fuori uso
8. Attraverso l'introduzione della lett. b-ter) co 1 nell'art. 183 D.Lgs. 152/2006 viene ad essere individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, definito "rifiuto urbano", che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui elocuzione è stata eliminata all'interno del Decreto legislativo con la creazione di questa nuova categoria di rifiuti "Rifiuti Urbani" e la previsione di cui all'art 198 co. 2-bis D.Lgs. 152/2006, con la quale si prefigura una sorta di "assimilazione per legge" basata esclusivamente su criteri qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie elencate nell'allegato L-quater dal D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 8 co. 7 D.Lgs. n. 116/2020;
9. La disposizione prevede che le utenze non domestiche "possano" conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, previa dimostrazione che siano stati avviati al recupero;
10. Si evidenzia che la tariffa TARI è composta da:
- a) PARTE FISSA, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) PARTE VARIABILE, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
11. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico, da effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e che abbiano dimostrato di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, saranno escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti (PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA), restando quindi applicabile la PARTE FISSA DELLA TARIFFA come indicata al precedente comma 10 lettera a); le medesime utenze non domestiche che hanno effettuato la scelta del ricorso al mercato, devono farlo per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
12. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico il contribuente decade automaticamente da ogni eventuale agevolazione tariffaria comunque denominata.

Art. 3 - Attivazione del servizio

1. Nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità d'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni, con indicazione, secondo i singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

Art. 4 - Presupposto del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque posseda, o detenga a qualsiasi titolo ed anche di fatto, locali e/o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,

industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Si presume comunque il possesso o la detenzione di un locale qualora anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica, telefonia o trasmissione dati), sia attivo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica o dell'utilizzazione della stessa e finché questa condizione permane.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non sono soggette a tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.
 2. Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
 3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, nonché quelle ove si producono rifiuti non conferibili al pubblico servizio, come a titolo esemplificativo:
 - a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - b) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
 - c) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, vani adibiti a celle frigorifere di modeste dimensioni;
 - d) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino inutilizzabili e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzabili;
 - e) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzabili e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.
 - f) le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
 - g) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola utilizzate con idoneo titolo da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti a titolo principale di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffale parti abitative e/o ricettive delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'attività agricola (uffici, servizi, punti vendita, magazzini ecc.), ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - h) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tributo, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo;
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio.
- Le circostanze di cui ai precedenti punti f), g) e h) comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso di ristrutturazione di locali che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di dichiarare i nuovi locali occupati pena la perdita del beneficio all'esclusione dal tributo.
- m) locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
5. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati al Comune o all'eventuale soggetto gestore del tributo per consentire l'eventuale controllo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art.4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Il Comune, o altro soggetto gestore del tributo, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio.
4. Nel caso di locali utilizzati per periodi inferiori all'anno, i proprietari sono obbligati alla presentazione di dichiarazione ed al pagamento del tributo.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 7 - Determinazione della tariffa e piano finanziario

1. Il tributo deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati) ed è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. La tariffa è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale in conformità al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Art. 8 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

Art. 9 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10 - Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche

1. Utenze residenti

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica,

il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Da tal numero complessivo sono esclusi quei componenti che per un periodo non inferiore all'anno risultino ricoverati presso case di cura o di riposo; tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione TARI. Per le abitazioni di residenza di anziani o disabili che risultino ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero, case di cura e simili a condizione che l'immobile non risulti in alcun modo utilizzato o locato previa presentazione, ai competenti Uffici Comunali della Certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero si applica l'esenzione.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare all'eventuale soggetto gestore del tributo entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. L'obbligo della dichiarazione di variazione in relazione al numero degli occupanti, non ricorre per le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

2. Utenze non residenti nell'immobile

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

TABELLA A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal regolamento comunale		
Superficie (mq)		N° occupanti
Da	A	
Per superfici inferiori o uguali a 70 mq		1
70,10	120	2
120,10	200	3
200,10	250	4
250,10	300	5
Oltre 300,10		6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Art. 11 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, tenuto conto della specificità della realtà comunale, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella Tabella A in appendice;

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

Per la determinazione delle classi di attività si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti

autorità.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Le utenze classificate come produttive e/o di commercio all'ingrosso che risultino non attive, ancorché sia presente il collegamento anche a uno soltanto degli impianti a rete, sono associate, finché tale condizione permane, alla classe di attività n. 3

Art. 13 - Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Fino a tale data la superficie di riferimento viene così misurata:

- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
- la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq;
- la superficie coperta per tutte le tipologie di locali è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm. 150.

Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, anche in occasione di manifestazioni ed eventi, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale sino al 50%, da stabilirsi in sede di determinazione annuale delle tariffe, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi ed alle sanzioni eventualmente dovute.
4. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione all'eventuale gestore del tributo.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 15 - Riduzioni per la raccolta differenziata

1. In attuazione del comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013, il Comune prevede differenziazioni tariffarie che tengono conto dei comportamenti virtuosi delle utenze domestiche che provvedono alla raccolta differenziata della frazione umida, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata. La misura delle predette differenziazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata e di quanto disciplinato dal Regolamento per la disciplina del compostaggio domestico approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 19/12/2019. In particolare:
 - è applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa, pari al 30% a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo compostiera o gestione in cumulo o concimaia, purché il processo risulti controllato, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti. La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico. Il Comune verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina del compostaggio domestico. In caso di

accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il contribuente perde diritto all'intero beneficio annuale. Ai sensi dell'art. 37 della L. 221/2015 la riduzione di cui al presente articolo compete anche alle imprese agricole e florovivaistiche. Si applicano in proposito le medesime modalità e condizioni per l'accesso al beneficio fiscale.

- È applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa, pari al 20% a favore dei nuclei familiari con bambini di età inferiore a 3 anni, che adottano l'uso dei pannolini lavabili, per i mesi di effettivo utilizzo. La riduzione sarà concessa su presentazione dello scontrino fiscale, fattura, o altra documentazione comprovante il possesso di almeno 15 pannolini lavabili (o noleggio dei medesimi e lavaggio esterno) e cesserà al termine dell'utilizzo e comunque non oltre il compimento del 3° anno di età del bambino. La concessione della riduzione è subordinata al non utilizzo del servizio di ritiro dell'indifferenziato. Con la presentazione della sopra citata domanda il soggetto beneficiario autorizza altresì il Comune ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dare comunicazione in caso di interruzione dell'utilizzo dei pannolini lavabili.

Le riduzioni di cui al comma precedente sono subordinate alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno di competenza, ovvero in sede di attivazione dell'utenza se successiva, di apposita istanza corredata dalla documentazione richiesta. Per l'anno 2020 la richiesta andrà presentata entro il 30 settembre.

Art. 16 - Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al recupero.

1. Ai sensi del secondo periodo del comma 649 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, per i produttori di rifiuti urbani (come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati), sulla parte variabile della tariffa è applicata una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. La riduzione si applica sulla quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie tassabile}} * 100$$

3. Si precisa che per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, deve essere presentata la 4^a copia dei formulari rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998 n. 145 riferite all'anno precedente, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 17 – Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto (e quindi sono da escludere dal computo delle superficie assoggettabili) solo ed esclusivamente di quella parte della superficie dell'immobile ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono pertanto obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, il tutto a condizione che gli stessi dimostrino al Comune l'avvenuto trattamento (gestione e smaltimento) in conformità alla normativa vigente. Il Comune a tal fine individua a titolo esemplificativo espressamente quale aree di continuativa e prevalente produzione di rifiuti speciali pericolosi da escludere dal computo delle superficie assoggettabili alla TARI le superficie documentata da planimetria catastale adibite a:

- le sole stanze adibite alla macellazione di animali,
- le sole sale operatorie di laboratori medici, veterinari, ospedali, case di cura.
- le cabine di verniciatura di autocarrozzerie.

Per fruire di tale esenzione di superficie altrimenti tassabili, gli interessati devono presentare apposita istanza entro la scadenza della prima rata dell'anno di riferimento e dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, con tutta la eventuale documentazione richiesta. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare nei modi richiesti al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e tutta la documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti, nonché quella attestante il trasporto e lo smaltimento presso imprese abilitate.

Sulla base dell'istruttoria formulata dagli uffici comunali competenti sull'istanza di esclusione formulata, anche sulla base di eventuali necessari sopralluoghi, verrà comunicato all'utente l'accoglimento o meno della domanda, specificando in caso positivo l'effettiva superficie dell'immobile non assoggettabile alla tassazione, rispetto a quella richiesta, ovvero da escludere dal computo delle superfici assoggettabili.

Si precisa che in caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta completa istanza o della documentazione integrativa richiesta non si procederà alla concessione di alcuna riduzione della tassa applicata.

2. Ai sensi del comma 682 lettera a punto 5 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si individuano le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali a cui applicare la norma del successivo capoverso:

- a) attività agricole e agro-industriali;
- b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) attività da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) attività di lavorazioni artigianali;
- e) attività commerciali;
- f) attività di servizio;
- g) attività di recupero e smaltimento di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) attività sanitarie;

Le suddette categorie di attività che dovessero avere superficie promiscue in cui si producono in via continuativa (anche non in via prevalente) rifiuti speciali e/o pericolosi, e nelle quali vi è una obiettiva difficoltà a delimitare inequivocabilmente le superfici ove tali rifiuti si formano, si applica una riduzione del tributo nella parte variabile fino ad massimo del 40%. E' comunque sempre facoltà del Comune stabilire - con apposita deliberazione prima dell'approvazione delle tariffe annuali

- una differente agevolazione o applicazione per tali categorie di attività produttive.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- b. dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Si precisa che in caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta istanza e/o della documentazione richiesta non si procederà alla concessione della riduzione richiesta, consistente eventualmente nel rimborso delle somme versate.

Art. 18 – Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso

1. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1 L. 147/2013 la tariffa è ridotta, del 30%, nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:
 - vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;
 - tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione;
 - detta dichiarazione contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.
- c) abitazioni rurali e relative pertinenze occupate da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti a titolo principale di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- d) complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche tenuto conto

delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

e) strutture ricettive extralberghiere disciplinate dagli artt. 21 e segg. della Legge Regionale Marche n. 6 dell'11/07/2006, con possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ricettiva rilasciato dall'ufficio commercio del Comune di Offida, associate alla categoria tariffaria più pertinente, tenuto conto del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività e della mancanza di carattere imprenditoriale.

2. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione.
3. L'utente è obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1.

Art. 19 - Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 2.000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;

Art. 20 Esenzioni, agevolazioni e interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socioeconomico

1) ESENZIONE PER NUOVI INSEDIAMENTI

Per favorire l'insediamento nel territorio Comunale di nuove attività produttive si prevedono agevolazioni o esenzioni del tributo TARI a favore di imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e imprese agricole di trasformazione che si insediano nel Comune di Offida.

Tali agevolazioni consistono nell'esenzione o nella riduzione del pagamento della TARI dovuta per l'anno d'insediamento e anche per i successivi 2 anni.

La relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Possono beneficiare delle esenzioni/agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese insediate nel Comune di Offida regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Non potranno usufruire di talibenefici le Ditte che effettuano cambi di ragione sociale o che abbiano chiuso e riaperto l'attività.

Per usufruire di tale agevolazione i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di esenzione/riduzione, pena l'esclusione, ed attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio (Allegato A) entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta, unitamente alla dichiarazione TARI.

In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra ma che abbiano omissso la presentazione dell'istanza di riduzione/esenzione nei termini.

Per le attività che si insedieranno successivamente alla data di scadenza della 1° rata TARI e che quindi non si trovano nelle condizioni di poter presentare l'atto notorio nei termini previsti dal presente regolamento è fatto obbligo presentare la predetta istanza entro 60 giorni dall'insediamento e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione TARI.

In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra ma che abbiano omissso la presentazione dell'istanza di riduzione/esenzione nei termini.

I soggetti che intendono usufruire delle esenzioni/agevolazioni di cui al presente regolamento, per tutto il periodo interessato dalle esenzioni stesse, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente

è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI al variare delle suddette condizioni;

A seguito di verifica, rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

Restano escluse dalla presente agevolazione le attività, che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro tre anni dalla sua cessazione.

Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova.

Restano infine escluse le imprese che svolgono attività che costituiscono una mera prosecuzione di attività svolte, nel territorio comunale, da altri soggetti.

Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale.

A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio attività:

- Acquisto, solo se avviene tra parenti e affini entro il quarto grado;
- Nuova apertura se avviene tra parenti e affini entro il quarto grado;
- Affitto d'azienda;
- Successione o donazione d'azienda;
- Operazione di trasformazione della forma giuridica e/o della ragione sociale;
- Operazione di scissione e fusione d'azienda.

2) PROGETTO ZERO X 10 –ESENZIONE TARI PER I NUOVI CITTADINI

Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 è prevista a favore dei nuovi residenti, una esenzione per la durata di anni 10.

Possono beneficiare delle esenzioni di cui al punto precedente i seguenti soggetti passivi TARI:

A) nuovi nuclei familiari provenienti da altri Comuni che trasferiranno la propria residenza anagrafica nel Comune di Offida a partire dal 01/01/2018; tale esenzione opererà anche nei confronti di nuclei familiari costituiti da una sola persona.

B) rientri (con trasferimento di residenza) di cittadini in nuclei familiari già esistenti, qualora il rientro sia riferito ad un individuo trasferitosi ad altro comune prima del 31/12/2017, l'esenzione opererà solo per il "nuovo residente"; il numero degli occupanti sarà quindi determinato escludendo il "nuovo residente" e la TARI verrà calcolata applicando la tariffa relativa ai componenti senza considerare il "nuovo residente".

L'esenzione della TARI per il cittadino trasferito in altro Comune che rientra in Offida partirà dal momento della presentazione dell'istanza agli uffici competenti (Allegato B) unitamente alla dichiarazione TARI.

C) trasferimento di residenza di cittadini in nuclei familiari esistenti o che si costituiranno con cittadino/a/i residente/i, l'esenzione opererà solo per il nuovo residente; il numero degli occupanti sarà quindi determinato escludendo il nuovo residente e la TARI verrà calcolata applicando la tariffa relativa ai componenti senza considerare il "nuovo" residente. L'esenzione della TARI per il "nuovo" componente partirà dal momento della presentazione dell'istanza agli uffici competenti (Allegato B) unitamente alla dichiarazione TARI.

D) coloro che hanno spostato o sposteranno la residenza dal Comune di Offida a partire dal 01/01/2018 verso altro Comune per poi ritrasferirsi di nuovo nel Comune di Offida potranno usufruire di tale esenzione solo se tra i due trasferimenti sono passati almeno 5 anni.

Per usufruire di tali esenzioni i soggetti passivi TARI oltre ad essere in una delle predette situazioni DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE soddisfare contemporaneamente anche la seguente condizione:

Valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE del nucleo familiare in corso di validità: da € 0 a € 40.000,00.

I soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti dovranno obbligatoriamente presentare apposita istanza di esenzione, pena l'esclusione, ed attestare la sussistenza di tutte le condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio (ALL. B) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di trasferimento della residenza unitamente alla dichiarazione TARI o entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TARI.

All'istanza dovrà essere allegato ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

La richiesta di esenzione dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi del Comune di Offida e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Qualsiasi richiesta presentata con modelli non conformi, incompleta o diversa, non verrà considerata valida.

L'istanza ha effetto fino a che permangano tutte le condizioni per poter usufruire dell'esenzione e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI al variare delle suddette condizioni; è invece obbligatorio, pena l'esclusione, ripresentare annualmente ISEE entro la data del 28 febbraio per la verifica della permanenza delle condizioni reddituali.

Allo scadere dei termini temporali le esenzioni TARI cesseranno di avere efficacia ed i contribuenti saranno assoggettati a imposizione e a tassazione. Qualora venga meno una delle condizioni necessarie al riconoscimento del beneficio, il contribuente dovrà darne immediata comunicazione. Le esenzioni TARI cesseranno di avere efficacia ed i contribuenti saranno assoggettati a imposizione e a tassazione.

In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra ma che abbiano omissso la presentazione dell'istanza di esenzione nei termini.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza e il permanere delle condizioni richieste per l'esenzione. A seguito di verifica, rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

3) AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONI IN IMPRESE GIA' IN ATTIVITA'

Il Comune di Offida intende promuovere il rilancio del settore imprenditoriale cittadino favorendo nuove assunzioni nelle imprese già in attività. Il Comune di Offida, allo scopo di sostenere iniziative rivolte alla promozione di politiche attive del lavoro che abbiano la duplice finalità di sostenere lo sviluppo locale e l'incentivazione dell'occupazione, disciplina la concessione di agevolazioni fiscali in favore Imprese con sede operativa nel territorio del comune di Offida che assumano nuovo personale in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento. Le agevolazioni fiscali intervengono sulla tari dovuta per l'unità produttiva direttamente e interamente utilizzata all'interno del proprio ciclo produttivo che presenta la richiesta di agevolazione nella misura:

- Riduzione del 20% se l'assunzione riguarda un'unità o più (fino a 3), a far data dall'assunzione e fino allo scadere del terzo anno);
- Riduzione del 50% se l'assunzione riguarda 4 unità o più (fino a 8), a far data dall'assunzione e fino allo scadere del terzo anno);
- Esenzione totale se l'assunzione riguarda 10 persone o più (a far data dall'assunzione e fino allo scadere del terzo anno);

Qualora nel corso di tre anni si proceda all'assunzione di più unità (fino al raggiungimento rispettivamente di 5 o 10 unità), le relative agevolazioni dei tre anni ripartiranno dal raggiungimento delle relative unità. Possono accedere all'agevolazione tutte le imprese in qualsiasi forma costituite, con sede operativa nel Comune di Offida, operanti nei settori dell'industria, agricoltura, terziario, commercio, artigianato, turismo, servizi (con esclusione dei datori di lavoro domestico), che attivino con cittadini residenti nel territorio del Comune di Offida, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo pieno che determinino un saldo positivo tra i lavoratori cessati nelle 3 annualità precedenti l'assunzione e i lavoratori che verranno assunti; I rapporti di lavoro devono essere attivati nel pieno rispetto della legge n. 68/1999, del D.Lgs. n. 81/2008, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e devono configurarsi come assunzioni per la copertura di posti di lavoro di nuova istituzione.

Per avere diritto all'agevolazione, le imprese devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- a) Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;
- b) Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L.68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione dei CCNNLL;
- c) Non aver fatto ricorso, negli ultimi 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, al beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), comprese eventuali deroghe, per cessazione di attività o non aver operato riduzioni di personale attraverso procedure di mobilità;
- d) Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo negli ultimi 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta di agevolazione;
- e) Non avere in atto, alla data di presentazione della richiesta dell'agevolazione, sospensioni di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria, Cassa integrazione guadagni in Deroga e Trattamento di Solidarietà).
- f) Non avere cause ostative di cui al decreto Legislativo 159/2011;

g) Non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a suo carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P. A.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta dell'agevolazione e, nel caso di imprese con più unità produttive ubicate nel territorio oggetto del presente articolo, devono essere riferiti alla sola unità produttiva che presenta la richiesta di agevolazione.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità della richiesta dell'agevolazione. Il lavoratore per il quale si richiede il contributo deve risultare, alla data della domanda, regolarmente residente nel Comune di Offida da almeno 12 mesi. Il lavoratore dovrà essere iscritto presso il Centro per l'Impiego competente per territorio ed aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Non sono ammissibili le assunzioni che interessano:

- a) i pensionati con pensioni anticipata o vecchiaia;
- b) i lavoratori delle agenzie di somministrazione non utilizzati direttamente dalle agenzie stesse;
- c) i lavoratori a domicilio;
- d) i dirigenti privati;
- e) i soggetti che negli ultimi tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo siano stati dipendenti a tempo indeterminato o che negli ultimi dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo siano stati dipendenti a tempo determinato del soggetto, che procede alle assunzioni (con esclusione dei rapporti di tirocinio) o di soggetti che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/imprese che provvedono alle assunzioni, ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- f) lavoratori legati al datore di lavoro da rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado. Per poter usufruire dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato dovrà presentare al Comune, domanda redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo allegato al presente regolamento (allegato C) scaricabile dal sito internet del Comune o acquisibile presso l'Ufficio Tributi del Comune entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento (assunzione). In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra ma che abbiano omissso la presentazione dell'istanza di agevolazione nei termini.

L'Ufficio Tributi, verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti. In caso di mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o degli allegati previsti saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un termine di 15 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la richiesta non potrà essere accolta. Qualora il contratto venga risolto la stessa verrà revocata e si procederà al recupero delle somme non pagate.

4) INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIOECONOMICO

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, il Consiglio Comunale può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. A decorrere dall'annualità 2020 trova applicazione una specifica riduzione della TARI a favore di nuclei residenti già regolarmente iscritti in tassa in cui siano presenti 1 o più figli di età pari o inferiore a 26 anni e la cui dichiarazione Isee ordinaria attesti un valore inferiore o uguale al tetto massimo di 20.000 euro. La suddetta agevolazione non trova applicazione in caso di recupero di annualità pregresse.

La suddetta riduzione è così articolata:

- riduzione del 15% della TARI a favore del residente contribuente TARI con reddito ISEE inferiore a euro 15.000,00 nel cui nucleo familiare anagrafico risulti iscritto, quale residente, 1 figlio di età pari o inferiore a 26 anni alla data del 31/12 dell'anno antecedente l'annualità di tassa oggetto di riduzione;
- riduzione del 25% della TARI a favore del residente contribuente TARI con reddito ISEE inferiore a euro 18.000,00 nel cui nucleo familiare anagrafico risultino iscritti, quali residenti, 2 figli di età pari o inferiore a 26 anni alla data del 31/12 dell'anno antecedente l'annualità di tassa oggetto di riduzione;
- riduzione del 35% della TARI a favore del residente contribuente con reddito ISEE inferiore a euro 20.000,00 TARI nel cui nucleo familiare anagrafico risultino iscritti, quali residenti, 3 o più figli di età pari o inferiore a 26 anni alla data del 31/12 dell'anno antecedente l'annualità di tassa oggetto di riduzione.

5) INTERVENTI A FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE

Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013 il Comune riconosce una riduzione del 15% per i primi tre anni in

favore di giovani coppie (di età inferiore a 65 anni in due) conviventi da almeno 6 mesi. La presente agevolazione si applica soltanto all'immobile di residenza e relativa pertinenza e dopo avere presentato la dichiarazione TARI nei termini previsti dal presente regolamento.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa istanza.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6) ULTERIORI ESENZIONI

Sono, inoltre, esenti dalla corresponsione del tributo gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

Art. 21 – Agevolazioni anti spreco.

Ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il Comune prevede, in forma sperimentale, l'applicazione di una riduzione della tariffa della Tassa Rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni agli

indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

La riduzione è proporzionata alla quantità certificata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

La quantità dei beni e dei prodotti donati deve essere documentata mediante attestazioni nelle quali risultino indicati:

- la data della cessione gratuita;
- gli estremi identificativi di chi cede gratuitamente;
- gli estremi identificativi del destinatario della donazione;
- gli estremi identificativi dell'eventuale incaricato del trasporto dei beni e dei prodotti donati (qualora sia soggetto diverso dal destinatario);
- la qualità e il peso dei beni ceduti gratuitamente.

Deve, altresì, essere prodotta la dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni o prodotti ceduti redatta dai soggetti donatori, e da conservare agli atti da parte dei soggetti donanti, nella quale risultino indicati:

- gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti corrispondenti a ogni cessione a titolo gratuito;
- l'attestazione del proprio impegno a utilizzare direttamente i beni o prodotti ricevuti in conformità alle finalità istituzionali.

La riduzione tariffaria è concessa in misura proporzionale al peso totale dei beni e dei prodotti ceduti gratuitamente. La determinazione dell'agevolazione è effettuata a consuntivo dell'anno di tassazione e comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento all'annualità cui si riferiscono le donazioni.

È prevista una riduzione pari al 10% della quota variabile della tariffa alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, secondo un piano concordato con il Comune. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione nel corso dell'esercizio, dell'accordo con l'associazione/progetto o analoga documentazione, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco dei prodotti devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia della ricevuta per accettazione dei prodotti da parte dell'associazione.

È prevista una riduzione del 20% della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche di cui alle categorie 7,22,23,24 (alberghi con ristorante, Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Birrerie, mense, Bar, caffè, pasticceria) che si dotino di impianto di depurazione dell'acqua potabile ad uso ristorazione e somministrazione.

Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione a cui dovrà essere allegata la documentazione attestante l'installazione/acquisto dell'impianto suddetto.

È prevista una riduzione del 15% della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche di cui alle categorie 7,22,23,24 che utilizzino acqua minerale in bottiglie di vetro a rendere viene concessa. Tale riduzione è

subordinata alla presentazione di fatturazioni che dimostrino tale utilizzo.

Art.21 bis) Specificazione su agevolazioni.

La presentazione tardiva della dichiarazione TARI non comporta la decadenza dalle agevolazioni previste nel presente regolamento, qualora il contribuente provveda alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, ferma restando la tempestiva presentazione dell'istanza di agevolazione e la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dal presente regolamento. L'agevolazione decorre dalla regolare presentazione dell'istanza di agevolazione.

Art. 22 - Cumulo di riduzioni.

In nessun caso potranno essere applicate più riduzioni e/o agevolazioni ad eccezione di quelle previste dall'art 15 del presente Regolamento che possono essere cumulate con tutte le riduzioni e/o agevolazioni previste.

Art. 23 - Inizio e cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno stesso in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione od il possesso.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree, dà diritto alla esclusione dal tributo a decorrere dal giorno stesso in cui si è determinata. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione per l'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal contribuente subentrante.
5. Ogni variazione che incida sulla determinazione o sulla quantificazione del tributo dovuto dal contribuente ha effetto dal giorno in cui si è determinata.

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione dello stesso e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini del presente tributo, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
5. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

Art. 25 - Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, o dall'eventuale soggetto gestore del tributo, Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di

erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco). ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

3. La dichiarazione, originaria o di variazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (ovvero appartenenti ai gruppi catastali A, B o C) deve contenere obbligatoriamente i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Inoltre deve contenere:

- per le utenze domestiche: l'indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza, il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.
- per le utenze non domestiche la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché l'attività svolta, la partita I.V.A., la sede principale, legale o effettiva, l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il loro codice fiscale e residenza anagrafica, il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.

Per entrambi i tipi di utenza, l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e presentata direttamente agli uffici comunali, o eventuale soggetto gestore del tributo, oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta elettronica certificata o via fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Il Comune, o eventuale soggetto gestore del tributo, deve rilasciare ricevuta della dichiarazione nel caso di spedizione.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, i moduli per la presentazione della dichiarazione potranno essere ritirati anche presso i competenti uffici comunali in occasione degli adempimenti anagrafici relativi al cambio di residenza. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a provvedere alla dichiarazione nel termine previsto e consegnare i relativi moduli. Questi ultimi potranno anche essere inviati periodicamente attraverso comunicazioni massive ai contribuenti.

7. Il Comune, o l'eventuale soggetto gestore del tributo, non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

8. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'eventuale gestore del tributo, mensilmente, copia o elenchi:

- delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

Art. 25 bis - Reclami e richieste scritte

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
 5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
 6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 26 - Poteri del Comune

1. Il Comune, mediante deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 27 – Riscossione

1. La Tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art.1 comma 690 della L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune.
L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di tre fino ad un massimo di quattro. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente nella delibera di fissazione delle tariffe.
2. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti, entro le scadenze di cui al comma precedente, apposito invito di pagamento della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento.
3. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al comma 2 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento (predisposto dal Comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno.
6. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. In tal caso oltre al tributo dovuto vanno calcolate le sanzioni con le modalità e nella misura prevista dall'art. 13 D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche. Sull'importo della tassa non versata si applicano gli interessi legali giornalieri. Il versamento deve essere effettuato con modello F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l'apposito codice tributo.
9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, e con applicazione della sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre agli interessi di mora. L'avviso di accertamento contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 28 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 e della Legge 27/07/2000, n. 212.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso di accertamento deve specificare altresì l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo. L'avviso è preceduto dal contraddittorio preventivo nelle ipotesi disciplinate dall'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212 e dalla vigente regolamentazione comunale

Art. 29 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia. L'applicazione è limitata alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 30 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa sui rifiuti risultante dalla dichiarazione alle prescritte

scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) o di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 33 – Importi minimi

Non si fa luogo a riscossione in sede volontaria e rimborso quando l'importo del tributo, risulta inferiore a Euro 12 per anno di imposta. Per il tributo giornaliero di cui al precedente articolo 14 del presente regolamento non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.

Art. 34 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

L'ufficio può concedere dilazioni e/rateazioni su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo. Le condizioni e le modalità di concessione delle dilazioni e/o rateazioni sono disciplinati dal Regolamento delle entrate Tributarie.

Art. 35 – Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 36 - Tributo provinciale e componenti perequative

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o stabilito dalla legge.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020.
4. Al tributo vengono aggiunte le componenti perequative previste dalla deliberazione ARERA n. 386 del 03/08/2023, e dalla deliberazione ARERA n. 355/2025 secondo le modalità ivi previste.

Art. 37 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 e del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.).

alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006

ELENCO DEI RIFIUTI

di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 - **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata** provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinquies**

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ELENCO ATTIVITÀ

di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 - **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata** provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinquies**

- 1 MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO
- 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI
- 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR.-AREE SCOPERTE
- 4 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.
- 5 STABILIMENTI BALNEARI
- 6 ESPOSIZIONI AUTOSALONI
- 7 ALBERGHI CON RISTORANTE
- 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
- 9 CASE DI CURA E RIPOSO
- 10 OSPEDALI
- 11 UFFICI AGENZIE
- 12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO STUDI PROF.LI
- 13 NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA
- 14 EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE
- 15 FILATELIA TENDE TAPPETI CAPPELLI ANTIQUARIO
- 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
- 17 ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA
- 18 ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO
- 19 CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO
- 20 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
- 21 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
- 22 RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB
- 23 MENSE BIRRERIE HAMBURGERIE
- 24 BAR CAFFE PASTICCERIA
- 25 SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.
- 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
- 27 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO
- 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI
- 29 BANCHI DI MERCATI GENERE ALIMENTARI
- 30 DISCOTECHE NIGHT CLUB